



COMUNE DI TRENTA
PROVINCIA DI COSENZA

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

N. 31 DEL 05.09.2014	“APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE – TARI””.
---------------------------------------	---

L’anno **duemilaquattordici**, il giorno **cinque** del mese di **Settembre** , alle ore **13:35** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI		PRESENTI	ASSENTI
Ippolito	MORRONE	X	
Wladimiro	PARISE	X	
Giuseppe	PULICE	X	
Giovanna	PRATO	x	
Paolo	LUCANTO	X	
Massimo	GUAGLIARDI		X
Flavio	LONGO		X
TOTALE		N. 5	N. 2

Rilevata la presenza del numero legale, assume la Presidenza l’Ing. Ippolito Morrone nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Daniela Mungo.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESENTI:5 VOTANTI : 5.

RELAZIONA il Sindaco e dà lettura della proposta di deliberazione del Responsabile Area Amministrativa/Contabile del 02.09.2014 prot. 3593.

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità 2014, che ha disciplinato l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

VERIFICATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto che la nuova imposta comunale articolata in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705 decorre dal 1° gennaio 2014;

RILEVATO che ai commi da 706 a 729 sono dettate le norme comuni alle tre componenti della I.U.C.;

PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamento due distinti presupposti:

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;

PRESO ATTO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che i soggetti passivi sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

CONSIDERATO che, in caso di pluralità di possessori o di detentori, questi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

ATTESO che la norma richiamata regola specifiche fattispecie quali:

- per le detenzioni temporanee di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- per i locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune, mentre per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, l'obbligo resta in capo a questi ultimi;

VERIFICATO che fino alla completa attuazione delle procedure relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini

dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”*;

PRESO ATTO che successivamente al completamento delle anzidette procedure, la superficie imponibile sarà pari all'80% della superficie catastale, per tutte le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, mentre per le altre unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella calpestabile;

CONSIDERATO che per l'applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

CONSIDERATO, altresì, che per l'attività di accertamento, può essere considerata come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138;

RILEVATO che non sono assoggettate alla TARI le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RITENUTO, in presenza di rifiuti speciali assimilati agli urbani, di dover prevedere riduzioni della parte variabile della tariffa, in misura proporzionale alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero;

VERIFICATO che la tariffa viene determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e/o commisurando le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

EVIDENZIATO che nella commisurazione della tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

PRESO ATTO che, con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione;

PRESO altresì atto che resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, il cui costo è sottratto dal quello che deve essere coperto con il tributo;

RILEVATO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante *“disposizioni in materia di federalismo fiscale”*, nonché ai sensi delle disposizioni dettate dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in L. 214/2011;

VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

CONSIDERATO che l'imposta unica comunale, per la componente TARI è applicata e riscossa dal Comune, secondo le modalità imposte dalla stessa legge n. 147/2013, così come i controlli e le verifiche sono eseguite dallo stesso ente locale, nel rispetto delle norme contenute all'articolo 1, commi da 161 a 170 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle altre disposizioni vigenti;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : *“Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”*;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

VISTO l'allegato Regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TARI) all'uopo predisposto dagli Uffici comunali, formato da n. 41 articoli, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TARI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

Vista la deliberazione di G. C. n. 25 del 20.03.2014 ad oggetto: “IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC – DESIGNAZIONE FUNZIONARIO PER L’ESERCIZIO DI OGNI ATTIVITA’ ORGANIZZATIVA E GESTIONALE DELL’IMPOSTA” esecutiva;

VISTI gli atti d’ufficio;

Si apre il dibattito;

Sentiti gli interventi;

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnico/contabile espressa dal Responsabile area Amministrativo/Contabile ai sensi dell’art .49 D.lgs 267/2000 ss.mm.;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti sulla congruità, coerenza e attendibilità dei dati giusta nota prot. 3599 del 03.09.2014;

Presenti 5, votanti 5;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - TARI, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale “All. A” e composto da n. 41 articoli;
- di prendere atto che il predetto Regolamento verrà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;
- di pubblicare copia del presente atto sul sito web comunale – “Amministrazione Trasparente”;
- di trasmettere copia della presente al Responsabile Area Amministrativo/Contabile ed Ufficio Tributi per quanto di propria competenza;
- di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

